

### Il dovere di diligenza dell'intermediario finanziario del Liechtenstein nello svolgimento di operazioni finanziarie

#### 1. Concetti e determinazione

La presente pubblicazione si rivolge all'intermediario finanziario estero che nel suo paese d'origine sottostà ad una vigilanza, che per l'esercizio della professione ha bisogno di una concessione e la cui attività fra l'altro viene nominata in particolare in una legge sul riciclaggio di denaro ed agli intermediari finanziari del Liechtenstein che sottostanno alla legge sul dovere di diligenza del Liechtenstein (SPG; LGBl.[Gazzetta Ufficiale del Liechtenstein] 1996 No. 116 unitamente a modifiche nella vigente versione del 2000 No. 213), in particolare banche, società finanziarie, fiduciari, compagnie d'investimento, compagnie di assicurazione, cambiavalute. Le modifiche di legge richiedono una sostanziale maggiore possibilità che le attività possano essere ricostruite dall'intermediario finanziario del Liechtenstein, cosa che si concretizza nell'intensa collaborazione fra intermediario finanziario nazionale ed estero.

Per le enunciazioni che seguono si deve tener conto del fatto che la materia è molto complessa e che in parte manca

no ancora precisazioni da parte del Governo o dell'Autorità responsabile dei servizi finanziari. È previsto che un gruppo di lavoro nominato dal Governo risponderà a questioni di dettaglio, poste all'attenzione degli intermediari finanziari del Liechtenstein.

#### 2. I doveri dell'intermediario finanziario del Liechtenstein secondo la legge sul dovere di diligenza

L'intermediario finanziario del Liechtenstein è tenuto a:

- a) fissare direttive interne;
- b) stendere un atto connesso al dovere di diligenza per ogni relazione commerciale, contenente:
  - b1) l'identificazione del partner contrattuale e la definizione della persona avente diritto economico;
  - b2) la redazione del profilo economico-commerciale della relazione d'affari;
  - b3) il rapporto interno (di regola al responsabile del controllo di conformità) su eventuali particolari appuramenti in caso di indizi sospetti ai sensi dell'Art. 9 comma 1 della SPG (legge sul dovere di diligenza) come

- c) indicare all'attenzione dell'Autorità responsabile dei servizi finanziari le persone per le seguenti funzioni: interlocutore per l'Autorità, incaricato del dovere di diligenza e responsabile del controllo di conformità (eventualmente possibile cumulo delle funzioni);
- d) provvedere ad un'attuale ed ampia formazione ed aggiornamento sul dovere di diligenza;
- e) redigere un rapporto interno il cui contenuto sia concretizzato nel regolamento sulla legge sul dovere di diligenza (SPV) e che sia notificato o messo a disposizione della direzione della sua azienda e del revisore dei conti esterno o della società di revisione incaricati;
- f) strutturare adeguatamente l'organizzazione interna tenendo conto del tipo e della grandezza dell'azienda e del numero, del tipo e della complessità delle relazioni commerciali;
- g) segnalare alla Financial Intelligence Unit (FIU), uno stato maggiore indi-

pendente dall'Autorità responsabile dei servizi finanziari, se dopo l'inizio della relazione commerciale e dopo l'effettuazione di appuramenti in ordine allo sfondo economico, allo scopo della transazione finanziaria nonché alla provenienza dei valori patrimoniali sussiste il sospetto (= sospetto fondato<sup>1</sup>), che esista un nesso con il riciclaggio di denaro, con un antefatto legato al riciclaggio di denaro o con la criminalità organizzata (esiste obbligo di denuncia e non diritto di denuncia!);

- h) essere disponibile al controllo annuale da parte dell'Autorità responsabile dei servizi finanziari o per conto di questa da parte di revisori dei conti esterni o di società di revisione che dispongano di una relativa autorizzazione del Governo.

I documenti secondo lett. b) vanno conservati sul territorio nazionale. Lo stesso vale anche per gli atti di lavoro, i documenti ed i supporti dati che vengono creati dai revisori responsabili del controllo del dovere di diligenza.

### 3. Stesura di un atto sul dovere di diligenza per ogni relazione commerciale

La collaborazione ai sensi della legge sul dovere di diligenza fra l'intermediario finanziario nazionale e quello estero (partner contrattuale, mandatario o

terzo incaricato) consisterà sostanzialmente nella redazione, nel controllo, nell'adeguamento e nella correzione del profilo economico-commerciale della relazione d'affari.

Il profilo economico-commerciale della relazione d'affari serve a distinguere le transazioni ordinarie da quelle straordinarie.

Il profilo economico-commerciale della relazione d'affari comprende:

1. indicazioni sul partner contrattuale;
2. indicazioni sulla persona avente diritto economico;
3. indicazioni sull'eventuale mandatario;
4. sfondo commerciale ed origine dei valori patrimoniali apportati;
5. professione ed attività commerciale della persona avente diritto economico;
6. finalità di utilizzo dei valori patrimoniali.

Le informazioni delle cifre 1 – 6 sopraelencate devono essere documentate da allegati<sup>2</sup>. Se non riguardano una sola persona, le indicazioni devono essere fornite per tutti.

Questi allegati servono a dimostrare che i dati del profilo sono ricavabili da basi sufficientemente plausibili. Il tipo e

la quantità dei documenti impiegati sono a discrezione dell'intermediario finanziario del Liechtenstein e varieranno da mandato a mandato.

### 4. Sorveglianza / Appuramenti da parte dell'intermediario finanziario del Liechtenstein

Gli intermediari finanziari che sottostanno alla legge sul dovere di diligenza assicurano la vigilanza sulla regolare attività commerciale con i loro partner contrattuali e, tenendo conto del profilo economico-commerciale della relazione d'affari, devono appurare se tipo e circostanze di una transazione finanziaria non concordano col profilo noto, in particolare con gli sfondi commerciali noti o con la consueta attività commerciale del partner contrattuale o della persona avente diritto economico o se si verificano altre circostanze non conciliabili, tali da suscitare indizi sospetti che stiano ad indicare un nesso con il riciclaggio di denaro, con un antefatto legato al riciclaggio di denaro o con la criminalità organizzata.

### 5. La collaborazione fra l'intermediario finanziario del Liechtenstein e quello estero (partner contrattuale)

Usualmente l'intermediario finanziario estero è il *partner contrattuale* della persona del Liechtenstein obbligata al dovere di diligenza (intermediario finan-

<sup>1</sup> Esiste un sospetto fondato se in base a sufficienti appigli effettivi è verosimile un riciclaggio di denaro. Nella presa di posizione del Governo alla Dieta, No. 73/2000, pag. 17e seg., si enuncia: «Devono comunque esistere fatti sufficienti, la pura sensazione di un intermediario finanziario non basta ancora .... Nel comunicato (*sulla legge svizzera sul riciclaggio di denaro (LRC)*) sull'Art. 9 comma. 1 si enuncia che un sospetto fondato esiste se si basa su un indizio concreto o su più appigli che facciano temere un'origine criminosa dei valori patrimoniali».

<sup>2</sup> A prescindere dai documenti per procurare le indicazioni nelle cifre 1 – 3, come pezza giustificativa / allegato valgono secondo le circostanze: prova della fonte mediante promemoria sul colloquio con un funzionario bancario; estratti di deposito bancario come prova dell'apporto di beni patrimoniali; relazioni di bilancio, estratti dal registro di commercio relativi a fornitori, acquirenti ed agenti; fatture, contratti, titoli di trasporto; relazione di bilancio, catalogo dei prodotti relativi all'attività principale della persona avente diritto economico; documentazioni budgetarie sul fatturato pianificato; indicazioni su tipo, ammontare e periodicità delle operazioni di pagamento.

ziario del Liechtenstein), ossia le comunicazioni, le istruzioni e gli avvisi avvengono tramite questo intermediario finanziario. Per stabilire chi è il partner contrattuale ai sensi della legge sul dovere di diligenza, non è importante tanto con chi è stato stipulato un contratto di mandato, ma unicamente con chi l'intermediario finanziario nazionale comunica in permanenza in materia di transazioni finanziarie.

### **5.1. Identificazione dell'intermediario finanziario estero**

#### *Persona giuridica*

Se l'intermediario finanziario estero (partner contrattuale) è una persona giuridica, deve essere presentato un estratto dal registro di commercio, che non deve risalire a più di 6 mesi. L'estratto deve essere presentato in originale o in copia autenticata dal registro di commercio o dal notaio. Da tale estratto, o eventualmente da un documento equivalente, dovranno risultare le informazioni necessarie per l'identificazione.

Se l'intermediario finanziario estero (partner contrattuale) è quotato ad una borsa controllata dallo stato e se nel suo stato di domicilio gestisce un'azienda di commercio, di fabbricazione o un'altra impresa gestita in modo commerciale, è eliminata l'identificazione mediante documento probatorio.

#### *Persona fisica*

Vengono documentati cognome, nome, data di nascita, indirizzo di domicilio, stato di domicilio e nazionalità. Se l'intermediario finanziario del Liechtenstein non produce esso stesso la copia del passaporto o della carta d'identità, deve essere inviata una copia autenti-

cata dal notaio. Se la copia (autenticata) viene presentata, per un mandato successivo si può fare riferimento a l'identificazione già eseguita, salvo che nel frattempo non siano stati rilasciati un nuovo passaporto o una nuova carta d'identità.

Se l'intermediario finanziario estero (partner contrattuale) è uno studio legale associato, costituito da uno o più avvocati, che si presentino alternativamente come committenti (partner contrattuali), deve essere fornita una copia del passaporto (autenticata). Si tenga presente che dagli avvocati devono essere annotati o la sede dello studio o il domicilio privato.

Se i dati relativi all'intermediario finanziario estero (partner contrattuale) non vengono accertati durante una visita (cosiddetto abboccamento personale), i dati non contenuti nella copia del passaporto vanno confermati da questi per lettera o per fax.

Non sempre può essere procurata una copia del passaporto autenticata dal notaio. In sostituzione in tal caso potrebbe bastare per esempio una traduzione autenticata dal notaio del passaporto con allegata la copia del passaporto stesso. Un'altra alternativa è la certificazione dell'identità da parte delle autorità competenti nel luogo di residenza dell'intermediario finanziario estero.

### **5.2. Accertamento della persona avente diritto economico**

L'intermediario finanziario estero (partner contrattuale) dichiara per iscritto chi è l'ultima persona avente diritto economico e comunica all'intermediario fi-

nanziario nazionale cognome, nome, data di nascita, indirizzo di domicilio, stato di residenza e nazionalità, inoltre la professione e l'attività commerciale della persona avente diritto economico. La dichiarazione scritta, valida a norma di legge, da parte dell'intermediario finanziario estero (partner contrattuale) normalmente viene accettata solo se presenta una certa qualificazione (p.es. banca o appartenenza ad un'organizzazione di autodisciplina). Se possibile, viene effettuato l'invio supplementare di una copia del passaporto della persona avente diritto economico.

Una persona giuridica, secondo prassi, può essere la persona avente diritto economico solo se è quotata ad una borsa controllata dallo Stato (comprova necessaria). Altrimenti si deve guardare «dietro» la persona giuridica, ossia si devono indicare i possessori di azioni o i beneficiari ultimi (persone fisiche; non «nominees») unitamente ai debiti dati.

### **5.3. Sfondo commerciale ed origine dei valori patrimoniali apportati; finalità di utilizzo dei valori patrimoniali**

L'intermediario finanziario estero figura come partner contrattuale e partner di comunicazione responsabile nei confronti dell'intermediario finanziario del Liechtenstein. Come tale esso trasmette le informazioni rilevanti unitamente agli allegati (vedi «Stesura di un atto sul dovere di diligenza per ogni relazione commerciale» nel capitolo 3).

Spesso viene domandato entro quanto tempo devono essere fornite le informazioni insieme agli allegati. Vale il principio che tali informazioni unitamente agli allegati devono essere inviate al-

l'intermediario finanziario nazionale all'inizio della relazione commerciale. Questi può dar corso alla costituzione, inoltre può già aprire il conto bancario, quando dispone delle necessarie informazioni (senza gli allegati). Al contrario, esso in nessun caso può trasmettere gli atti sociali in originale o in copia all'intermediario finanziario estero finché non si è potuto redigere in modo esauritivo il profilo economico-commerciale della relazione d'affari e finché presso l'intermediario finanziario nazionale non siano disponibili gli allegati relativi che consentano la ricostruzione dei fatti.

## 6. Riassunto

La collaborazione in ordine ai doveri di diligenza fra intermediario finanziario nazionale e quello estero nella prassi si svolge come segue (Esempi):

1. L'intermediario finanziario estero è il partner contrattuale dell'intermediario finanziario nazionale e registra i suoi dati in un cosiddetto modulo di identificazione «A1» (un modulo del genere viene trasmesso dall'intermediario finanziario nazionale a quello estero; l'intermediario finanziario estero ovviamente può utilizzare per la dichiarazione scritta un documento equivalente). Come partner contrattuale, l'intermediario finanziario estero sottoscrive il modulo e lo rispedisce.
2. Se il partner contrattuale è una persona fisica (p.es. un avvocato) e se il partner contrattuale non può essere visitato di persona, all'intermediario finanziario nazionale deve essere trasmessa una copia del passaporto autenticata dal notaio. Ciò vale anche per intermediari esteri conosciuti di persona da anni.
3. Nel modulo «A1» l'intermediario finanziario estero registra con tutti i dati anche la persona avente diritto economico. Inoltre, l'intermediario finanziario estero invia all'intermediario finanziario nazionale una copia del passaporto della persona avente diritto economico (non autenticata).
4. Sul cosiddetto modulo «B1» del «profilo economico-commerciale della relazione d'affari» (un modulo del genere viene consegnato dall'intermediario finanziario nazionale all'intermediario finanziario estero; l'intermediario finanziario estero ovviamente può utilizzare un documento equivalente), il partner contrattuale traccia il profilo economico-commerciale della relazione d'affari (relativo alla persona avente diritto economico), ossia lo sfondo commerciale e l'origine dei valori patrimoniali apportati, la professione e l'attività commerciale della persona avente diritto economico come pure la finalità di utilizzo dei valori patrimoniali. Questo modulo va completato con documenti / pezze giustificative, in modo che l'intermediario finanziario nazionale possa ricostruire il profilo in modo indipendente. Anche il modulo «B1» deve essere sottoscritto dal partner contrattuale.
5. Questo profilo (modulo «B1») deve essere ottenuto per tutti i mandati esistenti, nella maggior parte dei casi potendosi fare ricorso alla contabilità esistente o ai documenti bancari.
6. Per tutti i mandati, i documenti bancari devono essere inviati in originale o in copia all'intermediario finanziario nazionale o quotidianamente (in tal caso direttamente dalla banca) oppure a determinati intervalli di tempo, a seconda del mandato e del tipo di transazione. Ciò vale anche per tutti i mandati istituiti antecedentemente al 1. gennaio 2001.
7. L'intermediario finanziario estero, che provvede alla contabilità delle società operanti sul piano commerciale, deve inviare annualmente all'intermediario finanziario nazionale **quelle** documentazioni contabili (bilancio, libro mastro, documenti giustificativi, corrispondenza) che consentono a quest'ultimo di farsi un quadro dell'attività commerciale. Si deve tenere presente che con decorrenza immediata tali documentazioni non possono più essere restituite, ma restano presso l'intermediario finanziario nazionale.
8. Qualora l'intermediario finanziario nazionale in base ai documenti bancari accerti che le transazioni non si accordano con il profilo economico-commerciale tracciato della relazione d'affari, è tenuto a prendere contatto con l'intermediario finanziario estero.
9. Nel punto 4 si è detto che «dei documenti/delle pezze giustificative» devono integrare il profilo economico-commerciale della relazione d'affari (vedi anche Capitolo 3). Tali documenti, a seconda del tipo degli affari, possono essere promemoria (di consueto se l'intermediario finanziario estero è una banca che fa istituire una fondazione per un suo cliente esistente), estratti dal registro di commercio e/o rendiconti di gestione relativi alla persona avente diritto economico, che spieghino lo sfondo commerciale e la provenienza dei valori patrimoniali apportati e l'uti-

lizzo dei valori patrimoniali come pure l'attività della persona avente diritto economico. Nel caso dell'attività commerciale, l'intermediario finanziario nazionale a seconda del tipo e del volume degli affari richiederà eventualmente esempi di fatture o di contratti durante l'anno d'esercizio.

***Sia l'intermediario finanziario del Liechtenstein che quello estero devono non perdere di vista il fatto che la vigilanza e l'elaborazione di informazioni devono servire a poter distinguere le transazioni consuete da quelle inconsuete.***

Dall'esperienza fatta finora si può stabilire che non debba essere documentata con pezze giustificative ogni singola transazione finanziaria. Le transazioni finanziarie però devono essere sufficientemente plausibili.

#### **7. Consulto di un terzo incaricato**

La norma speciale dell'art. 24 del decreto sulla legge sul dovere di diligenza (SPV, Gazzetta Ufficiale del Liechtenstein 2000 N. 236 «Consulto di un terzo incaricato») si è dimostrata non utilizzabile in ordine all'intermediario finanziario estero come partner contrattuale, per cui non si entra più dettagliatamente nel merito di tale norma.

Non appena in proposito esisteranno direttive più precise delle autorità, vi informeremo su questa possibilità.

#### **Nota:**

Per ulteriori informazioni è a vostra disposizione presso l'Allgemeines Treuunternehmen l'autore di questo articolo, Signor Roger Frick, economista aziendale HWV, esperto contabile diplomato.

#### **Note sul Bulletin No. 5**

La dichiarazione d'accettazione del consiglio di amministrazione dovrà contenere tutte le indicazioni indicate nell'allegato all'ATU Bulletin No. 5. Il lettore attento comunque avrà constatato che le formalità per istituto dell'Anstalt, società fiduciarie (Trust reg.) e fondazioni sono leggermente ridotte.

#### **Dichiarazione d'accettazione dell'Ufficio di Revisione**

L'Ufficio del Catasto e del Registro Pubblico dal 1. marzo 2001 richiede che la dichiarazione d'accettazione dell'Ufficio di revisione sancisca anche quanto segue:

##### *Istituto dell'Anstalt, società fiduciaria (Trust reg.)*

Si certifica che è ottemperato il requisito d'indipendenza ai sensi delle disposizioni dell'Art. 191a e segg. PGR (Diritto delle persone e delle società).

Inoltre devono essere forniti cognome, nome e domicilio privato del revisore dirigente. Queste indicazioni vengono depositate presso l'Ufficio del Catasto e del Registro Pubblico.

##### *Società per Azioni (S.p.A.), Società a responsabilità limitata (S.r.l.)*

Si certifica che è ottemperato il requisito d'indipendenza ai sensi delle disposizioni degli Art. 191a e segg., 350 e 400a PGR.

Inoltre devono essere forniti cognome, nome e domicilio privato del revisore dirigente. Queste indicazioni vengono depositate presso l'Ufficio del Catasto e del Registro Pubblico.

## **Allgemeines Treuunternehmen**

Aeulestrasse 5  
P. O. Box 83  
FL-9490 Vaduz  
Principato di Liechtenstein

Telefono +(423) 237 34 34  
Telefax +(423) 237 34 60

Questa pubblicazione viene edita anche in tedesco, francese ed inglese.

L'ATU Bulletin è una pubblicazione edita sporadicamente dall'Allgemeines Treuunternehmen, Vaduz. Il contenuto serve solo da informazione in generale e non sostituisce la consulenza legale.